

## PROVINCIA DI ASTI

### REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI FINANZIARI ( approvato con DCP 82503 del 18-03-2002 )

#### ART. 1 - OGGETTO

1. Il termine "contributo" di cui al presente regolamento definisce qualsiasi erogazione discrezionale disposta dalla Provincia sotto forma di sovvenzione, sussidio, agevolazione, concorso finanziario di cui all'art. 12 della L. 7.8.1990, n. 241.

#### ART. 2 FINALITA'

1. I contributi della Provincia sono finalizzati alla promozione sociale, culturale, economica, sportiva, turistica, giovanile, scolastica, formativa e del volontariato della comunità provinciale, con particolare attenzione alla valorizzazione del territorio e dell'ambiente nonché dei prodotti enogastronomici e/o agricoli tipici astigiani.
2. Pertanto possono essere erogati unicamente a soggetti che perseguano finalità che in modo prioritario od esclusivo rientrano per legge, statuto, regolamento o programma, tra quelle proprie della Provincia medesima.
3. ***La Provincia garantisce ai sensi della L.R. 5 del 15.3.01 il sostegno alla conservazione, manutenzione, sicurezza, restauro, gestione, valorizzazione e promozione dei beni culturali***
4. ***I contributi sono concessi per iniziative ed attività coerenti con il comma 1 nonché per interventi di conservazione, manutenzione, sicurezza e restauro di immobili.***

#### ART. 3 - SOGGETTI DESTINATARI

1. I soggetti destinatari dei contributi sono gli Enti pubblici, territoriali e non, le Associazioni, i Comitati o gli Organismi o soggetti rappresentativi di interessi collettivi o diffusi e i soggetti privati.

#### ART. 4 - PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. La Giunta, avvalendosi dell'opera di ogni Dirigente di Settore, definirà esplicitamente, in occasione della stesura del bilancio preventivo, l'importo che è possibile destinare al finanziamento delle iniziative realizzate nell'anno precedente agli scopi di cui al presente regolamento recependo gli indirizzi del Consiglio Provinciale.
2. ***Ciascun Assessore presenterà alla Giunta l'elenco completo delle richieste pervenute in ordine di tempo, corredato del parere della Commissione competente, con le relative motivazioni secondo i parametri previsti dall'art. 6.***
3. Ai fini di cui al comma precedente, l'Assessore fornisce ai componenti della Commissione l'elenco completo delle domande pervenute almeno tre giorni prima della riunione.
4. Nei casi di iniziativa non programmabile, la Giunta provinciale potrà erogare, fermi restando i criteri ex art. 6, sovvenzioni, contributi e sussidi finanziari, anche in deroga alle formalità prescritte, previo parere della competente Commissione.

#### ART 5 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La domanda di contributo presentata a sensi di legge e debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà contenere la descrizione dell'attività o dell'iniziativa programmata, le finalità della stessa ed il contributo richiesto.
2. La domanda dovrà essere inoltre corredata da ogni opportuna indicazione o documentazione atta ad evidenziare la conformità ai criteri di cui all'art. 6.
3. Nel caso di manifestazioni che utilizzino prodotti enogastronomici è presupposto di ammissibilità nella domanda la dichiarazione di impegno ad utilizzare i prodotti enogastronomici e/o agricoli tipici astigiani.
4. Nel caso in cui analogo contributo sia stato erogato in anni precedenti alla domanda dovrà essere allegato resoconto a consuntivo dell'ultima iniziativa finanziata.  
Qualora la domanda sia presentata da soggetto di nuova costituzione o che richiede per la prima volta un contributo alla Provincia di Asti, alla domanda dovranno essere inoltre allegati:
  - a) se trattasi di Enti formalmente costituiti (con esclusione degli Enti pubblici): l'atto costitutivo o lo Statuto e l'indicazione del legale rappresentante limitatamente alla presentazione della domanda;
  - b) se trattasi di soggetti, associazioni e organismi non formalmente costituiti: idonea documentazione atta a dimostrare la finalità e l'indicazione della persona abilitata a quietanziare.
  - c) ***Per le Associazioni regolarmente iscritte all'Albo Provinciale delle Associazioni istituito ai sensi dell'art.3 della LR 3.4.1995 n. 48 autocertificazione dell'avvenuta iscrizione***
  - d) ***Per le Associazioni Turistiche Pro Loco iscritte all'Albo Provinciale ai sensi dell'art.5 della LR 7.4.2000 n. 36, autocertificazione dell'avvenuta iscrizione***
5. E' obbligatorio specificare gli altri Enti pubblici cui sono state presentate richieste di contributo per la stessa iniziativa.
6. ***Salvo i casi di cui al precedente art. 4 - comma 4 - e quelli in cui siano previste specifiche modalità di accesso che garantiscano la necessaria trasparenza, la scadenza ordinaria per la presentazione delle domande è il 15 settembre di ogni anno;***

#### ART. 6 - CRITERI DI VALUTAZIONE

1. I contributi sono concessi con ***deliberazione della Giunta Provinciale***, che valuterà l'attività e l'iniziativa proposta sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
  - A. idoneità del soggetto richiedente ai sensi dell'art. 3;
  - B. rilevanza ai fini della promozione civile, sociale, culturale, sportiva, turistica ed economica della comunità del territorio e dell'ambiente;
  - C. attinenza e coerenza con i programmi provinciali;
  - D. rilevanza provinciale o intercomunale dell'iniziativa;
  - E. partecipazione di più comuni o di altri enti a rilevanza territoriale;
  - F. buon esito di analoghe iniziative finanziate in anni precedenti;
  - G. risonanza e divulgazione dell'iniziativa al di fuori della Provincia;
  - H. la capacità di rappresentare interessi diffusi del soggetto richiedente il contributo;
2. Sono comunque escluse da ogni contributo le iniziative private a scopo di lucro o ad esclusiva finalità pubblicitaria;
3. L'importo del contributo non potrà comunque essere superiore alla differenza tra costi ed entrate dell'iniziativa medesima, inclusi eventuali contributi di altri Enti pubblici o Aziende e/o privati e potrà essere anche condizionato dalla misura in cui verranno impiegati prodotti enogastronomici e/o agricoli tipici astigiani per la realizzazione dell'iniziativa.
4. ***Per i contributi da erogarsi in attuazione della delega regionale ai sensi della LR 5 del 15.3.01 la Giunta Provinciale potrà stabilire ulteriori criteri di valutazione anche in relazione ai criteri seguiti o indicati dall'Amministrazione Regionale.***

#### ART. 7 - PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA

1. La Provincia si riserva la facoltà di accertare la regolare attuazione delle iniziative sovvenzionate ed il corretto impiego dei contributi concessi.
2. In caso di contributi di rilevante entità la Provincia può convenire di inserire un proprio rappresentante all'interno del Comitato organizzatore.
3. Il materiale divulgativo e pubblicitario delle iniziative finanziate dovrà recare l'esplicita indicazione del patrocinio della "PROVINCIA DI ASTI".

#### ART. 8 - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Il contributo potrà essere erogato, anche in via preventiva, per attività realizzate in collaborazione tra la Provincia e i beneficiari.
2. Condizioni e vincoli particolari potranno essere indicati anche su indicazione della Commissione Consiliare competente.
3. L'erogazione dei contributi può essere subordinata all'attestazione, adeguatamente documentata, da parte del beneficiario dell'effettiva e regolare attuazione dell'iniziativa anche con riferimento all'art. 5 comma 3.
4. In alternativa o ad integrazione dei contributi finanziari è possibile, a discrezione della Provincia ed in relazione al tipo di manifestazione, la concessione di premi in prodotti enogastronomici e/o agricoli tipici astigiani.

#### ART. 9 - CONTRIBUTI PREVISTI DA LEGGI

1. La concessione di contributi previsti da leggi nazionali o regionali è regolata dalle norme recate dalla legge medesima; in difetto di tali norme si applica il presente regolamento.

**2. La Provincia ai sensi della LR n. 5 del 15.3.2001 provvede in particolare ad erogare :**

**a) contributi a favore di istituzioni museali di interesse provinciale**

*Trattasi di contributi ordinari a sostegno dell'attività di istituzioni museali.*

*L'individuazione dei musei e la quantificazione dei contributi sono effettuati secondo le procedure dell'art. 4 del presente Regolamento.*

**b) contributi per interventi di conservazione, manutenzione, sicurezza e restauro di beni culturali.**

*La misura del concorso finanziario della Provincia viene determinata dalla Giunta Provinciale, con propria deliberazione, sulla base di una valutazione che tiene conto della tipologia, dell'entità e dell'urgenza dell'intervento.*

*La liquidazione viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario di regolare fattura intestata alla Provincia ed emessa dalla Ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori, corredata di relazione tecnica attestante la regolare esecuzione degli stessi.*

#### ART. 10 - ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

1. E' istituito l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio provinciale.
2. L'albo è aggiornato annualmente con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.

#### ART.11 -SETTORI DI INTERVENTO

1. L'albo è suddiviso in settori d'intervento, ordinati come appresso:
  - a) assistenza e sicurezza sociale;
  - b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
  - c) sviluppo economico;
  - d) attività culturali ed educative;
  - e) tutela dei valori ambientali;
  - f) interventi straordinari;
  - g) altri benefici ed interventi.
  - h) beni culturali**

2. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:
  - a) cognome, nome, anno di nascita, indirizzo;
  - b) finalità dell'intervento, espresso in forma sintetica;
  - c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
  - d) durata, in mesi, dell'intervento;
  - e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).
3. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo sono indicati:
  - a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
  - b) indirizzo;
  - c) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
  - d) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
  - e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

#### ART. 12 - REDAZIONE, PUBBLICAZIONE, CONSULTAZIONE DELL'ALBO

1. Alla tenuta dell'Albo, in base agli elenchi predisposti in conformità all'articolo precedente dai settori interessati, provvede, in base alle risultanze contabili, il Settore Ragioneria.
2. L'albo è pubblicato per due mesi all'albo pretorio della Provincia e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.
3. L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Presidente della Giunta dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità, attraverso i servizi d'informazione istituiti in conformità al regolamento applicativo della Legge 241/90.

#### ART. 13 - CONTROLLO DEL CONSIGLIO

1. Ai fini dell'esercizio dell'azione di controllo di cui al **DLG 267/00**, il Presidente della Giunta o gli Assessori competenti riferiscono annualmente, dopo la pubblicazione dell'Albo, al Consiglio Provinciale circa la gestione complessiva delle erogazioni di cui al presente regolamento, le finalità perseguite e i risultati conseguiti dall'Amministrazione.

#### ART. 14 - ACCESSO AGLI ATTI

1. Per la presentazione delle domande di contributo, gli uffici competenti predispongono apposita modulistica di semplice compilazione, mettendola a disposizione degli interessati anche presso lo "Sportello del cittadino - URP" .

CAN/sbr

c:\documenti\det2001\delregolamentocontributi.sdw